

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA,**  
**OGGETTO, SCOPO**

**Articolo 1**  
**Denominazione**

E' costituita una società cooperativa tra imprenditori agricoli senza fine di lucro denominata:  
**"SOCIETA' SERVIZI SOSTITUZIONE ZOOTECCNIA LOMBARDA – SOZOO – SOCIETA'  
COOPERATIVA"**.

**Articolo 2**  
**Sede**

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Milano e con determinazione o deliberazioni degli organi sociali, nei modi di legge, di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

**Articolo 3**  
**Durata**

La società ha durata fino al 15 (quindici) novembre 2052 (duemilacinquantadue).

**Articolo 4**  
**Scopo sociale**

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci per contribuire allo sviluppo professionale, culturale, sociale, ed economico degli addetti all'agricoltura, nonché delle loro famiglie, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e con la programmazione agricola nazionale e regionale.

**Articolo 5**  
**Oggetto**

Per il conseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività, prevalentemente sul territorio della Regione Lombardia quella di:

1. promuovere, costituire, coordinare e gestire iniziative atte alla prestazione dei servizi di sostituzione per le aziende agricole, attraverso l'occupazione, anche a tempo pieno, di agenti di sostituzione pienamente qualificati per i servizi che devono prestare, anche nei casi di fabbisogno supplementare di mano d'opera;
2. effettuare ricerche e studi di carattere generale sull'agricoltura del territorio di propria influenza, al fine di meglio conoscere la realtà produttiva e sociale e di orientarla secondo le linee evolutive in atto;
3. indirizzare gli imprenditori agricoli verso una razionale conduzione dell'impresa, favorendo l'acquisizione delle tecniche produttive finalizzate alla diminuzione di costi di produzione e all'aumento dei ricavi, attraverso iniziative per l'assistenza interaziendale e la realizzazione di attività e servizi di consulenza aziendale;
4. ricevere in conferimento da Soci e/o acquisire da terzi beni e prodotti agricoli al fine di trasformarli in prodotti derivati con lo scopo di renderli ai Soci e/o alienarli;
5. promuovere ed assistere tecnicamente le aziende agricole, socie e non socie, per colture destinate alla produzione di carburanti ecologici e/o combustibili per la produzione di energia elettrica;
6. produrre e commercializzare carburanti e/o combustibili ottenuti da prodotti agricoli conferiti, prevalentemente da Soci, nonché produrre direttamente energia elettrica da alienare, ottenuta da processi tecnologici di trasformazione di prodotti agricoli il tutto fatto salvo quanto stabilito dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79;
7. promuovere ed assumere ogni iniziativa volta al miglioramento della preparazione professionale

tecnico-economica dei soci;

8. incoraggiare la tenuta della contabilità nelle aziende agricole anche con la costituzione e gestione di un'apposita struttura per la registrazione ed elaborazione dei dati aziendali contabili e la loro messa a disposizione, in forma anonima, delle istituzioni pubbliche che lo richiedono;

9. promuovere, costituire, coordinare e gestire iniziative atte ad una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo, nonché altre attività associative aventi per scopo l'assistenza interaziendale;

10. promuovere, costituire, coordinare e gestire un efficace sistema di informazione e di divulgazione agricola attraverso attività che consentano agli imprenditori agricoli l'accesso permanente all'informazione e all'orientamento in campo agricolo;

11. coordinare ed impiegare il personale, incaricato o distaccato da Enti pubblici o privati, per l'espletamento di operazioni relative ai servizi per lo sviluppo agricolo, anche tramite convenzioni specifiche;

12. assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre cooperative, associazioni od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento nel mercato.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi elencati, nonché necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinente sia direttamente che indirettamente ai medesimi.

Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile con possibilità tuttavia di estenderle anche ad altri soggetti non Soci.

## **Articolo 6**

### **Requisiti mutualistici**

La SOCIETA' SERVIZI SOSTITUZIONE ZOOTECNIA LOMBARDA – SOZOO SOCIETA' COOPERATIVA deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato e della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2512 c.c., così come determinato al precedente articolo 5. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articolo 7**

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di euro 25,82= ciascuna ed ogni socio non ne potrà possedere più di una.

Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 8**

### **Il patrimonio della società Strumenti di finanziamento**

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **Articolo 9**

##### **Soci**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammessi imprenditori agricoli singoli o associati regolarmente iscritti all'albo professionale istituito a norma del D.L. 18 maggio 2001 n. 228 ovvero società d'imprenditori agricoli costituiti nelle forme previste dal Codice Civile, ovvero associazioni e cooperative zootecniche già operanti nell'ambito dell'assistenza zootecnica interaziendale.

Con l'iscrizione il socio assume, nei confronti della Cooperativa, l'impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del terzo anno dalla data di ammissione.

Il socio assume altresì, nei confronti della Cooperativa, l'impegno ad utilizzare il servizio di sostituzione per il numero minimo di giornate annue fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori nonché:

- di una quota rimborso spese gestione e/o altri corrispettivi dovuti per i servizi nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Regolamento dallo stesso predisposto ed approvato dall'Assemblea ai sensi di legge.
- degli importi relativi al minimo di giornate fissato per il servizio di sostituzione;
- di ogni altro corrispettivo per i servizi usufruiti.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

#### **Articolo 10**

##### **Ammissione dei soci**

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve contenere:

a) se persona fisica:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- ubicazione dell'azienda, superficie totale, S.A.U., indirizzo produttivo, consistenza del patrimonio zootecnico suddiviso per specie e categoria;
- manodopera impiegata in azienda distinta in familiare ed extrafamiliare con indicazione delle mansioni svolte

b) se persona fisica-ditta individuale o società di persone:

- le generalità del titolare e delle persone validamente autorizzate ad impegnare la ditta o la società;
- il nominativo della ditta, l'insegna o la ragione sociale;
- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la sede della ditta o della società.

La ditta individuale o la società di persone deve altresì allegare il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta o la società.

c) se si tratta di persona giuridica:

- l'esatta denominazione sociale;
- il numero d'iscrizione nel registro imprese;
- il capitale sociale sottoscritto e versato;

- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale.

La persona giuridica deve altresì allegare certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente, attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la società è nel libero esercizio della sua attività, non trovandosi in stato di fallimento, amministrazione controllata, liquidazione o concordato preventivo. Per le persone giuridiche richiedenti l'ammissione a socio, la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, e deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dalla deliberazione dell'organo competente.

Il consiglio di amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti di cui all'art.9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 30 (trenta) giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Nella propria relazione annuale, il consiglio di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 11**

##### **Finanziamento dei soci e dei terzi**

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente a investitori qualificati secondo quanto disposto dall'articolo 2526, ultimo comma del Codice civile.

#### **Articolo 12**

##### **Recesso**

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata, dopo il terzo anno dalla data di ammissione alla Cooperativa, a condizione che ne faccia domanda dodici mesi prima della data dalla quale intende recedere.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa; trascorso tale termine il recesso s'intende produttivo di tutti gli effetti. Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della Cooperativa antecedentemente alla data di recesso.

#### **Articolo 13**

##### **Trasferibilità della quota**

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto per essere ammesso come socio, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2530 c.c..

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

#### **Articolo 14**

##### **Perdita della qualità di socio**

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Articolo 15**

#### **Morte del socio**

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempre ch  ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tal caso potr  subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovr  darne comunicazione all'Organo di amministrazione della cooperativa, il quale deliberer  ai sensi dell'articolo 2528 del Codice civile.

In caso di pluralit  di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societ  consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualit  di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'articolo 2535 del Codice civile.

### **Articolo 16**

#### **Esclusione dei soci**

Pu  essere escluso dalla Societ , con deliberazione del Consiglio di amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2531 del Codice civile;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Societ , ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Societ ;
5. svolga attivit  in contrasto o concorrenza con quella della societ ;
6. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

### **Articolo 17**

#### **Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

### **Articolo 18**

#### **Liquidazione della quota di capitale sociale**

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata a norma dell'articolo 2535 del Codice civile, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Societ , ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui   avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto   avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto   intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverr  nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si   interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potr  aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

## **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 19**

#### **Gli organi della società**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 20**

#### **Assemblea dei soci**

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata e non potrà rappresentare più di tre soci.

Ogni socio può delegare a rappresentarlo in Assemblea un appartenente al nucleo familiare operante nell'ambito aziendale.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che la convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali o equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, purché sia iscritto a libro soci, con richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax del ricevente.

Le assemblee sono presiedute dal presidente e, in caso di suo impedimento, o dal più anziano dei Vice Presidenti o dalla persona designata dalla stessa.

### **Articolo 21**

#### **L'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- può nominare il Presidente e i Vice Presidenti, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino a un massimo di tre;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina i sindaci e/o il revisore contabile esterno e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla responsabilità

degli amministratori e dei sindaci;

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto, la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

## **Articolo 22**

### **L'assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

## **Articolo 23**

### **Assemblea dei soci**

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;

- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

## **Articolo 24**

### **Assemblee separate delle categorie di soci**

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

## **Articolo 25**

### **Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari**

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;

- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;

- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;

- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i

possessori di strumenti finanziari;

- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento dell'emissione degli strumenti finanziari.

#### **Articolo 26**

##### **Consiglio di amministrazione: composizione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) consiglieri a un massimo di 19, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

E' membro di diritto il Presidente dell'Associazione Provinciale Allevatori sul cui territorio è la sede legale della Cooperativa o altra sede operativa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nominando il candidato o i candidati scelti, in ordine di graduatoria, tra i non eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione ed assumeranno l'anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.

#### **Articolo 27**

##### **Consiglio di amministrazione – I poteri**

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dagli art.2381 e 2544 del Codice civile:

- al Comitato esecutivo;
- a uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

#### **Articolo 28**

##### **Consiglio di amministrazione Adunanze**

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, a mezzo telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempre che i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

#### **Articolo 29**

##### **Consiglio di amministrazione – Deliberazioni**

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 30**

##### **Il Presidente – Rappresentanza della società**

I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, i Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea, determinandone anche il numero fino a un massimo di tre.



La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti all'uopo designato.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Al Presidente spetta il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della carica.

### **Articolo 31**

#### **Collegio Sindacale**

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società anche contabile è affidato ad un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale può richiedere al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

Nell'ipotesi in cui vengano meno gli obblighi di legge per la nomina del Collegio Sindacale l'assemblea avrà, tuttavia, la facoltà di prevedere un organo di controllo scegliendolo tra il Collegio Sindacale o un revisore contabile esterno, funzionanti a norma di legge.

### **Articolo 32**

#### **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri scelti tra i non soci, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

I Probiviri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri, non in qualità di arbitro, ma come organo interno della società, può intervenire su richiesta di un socio per proporre una soluzione ai problemi che dovessero sorgere tra i soci oppure tra la società e i soci relativamente all'attuazione del rapporto mutualistico, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, e con espressa esclusione dell'esercizio di funzioni arbitrali che la legge riserva in modo inderogabile agli organismi di conciliazione costituiti ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

## **TITOLO V**

### **ESERCIZIO, BILANCI E UTILI**

#### **Articolo 33**

##### **Il bilancio di esercizio**

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, se nominati, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva legale

indivisibile fra i soci cooperatori;

2. Una quota pari al 3 % (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 della legge 59/1992.

3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 2514 del Codice civile.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del Codice Civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita utile che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale, fermo quanto previsto ai punti 1 e 2 del precedente comma.

#### **Articolo 34**

##### **I ristorni**

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche di cui i soci hanno usufruito, in conformità al regolamento approvato dall'assemblea.

L'organo amministrativo ne determina l'ammontare inserendoli nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2. aumento gratuito di capitale sociale;

#### **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 35**

##### **Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2484 del Codice civile esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge 59/1992..

#### **TITOLO VII**

### **FORO COMPETENTE – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 36**

##### **Disposizioni Generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e dalle leggi speciali, che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.